

N. 3515

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, VEDOVATO, MICELE,
VELTRI, TAPPARO, LARIZZA e BESSO CORDERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1998

—————

Norme relative alle imposte di bollo, di registro ed altre agevolazioni fiscali a favore dei parchi e delle riserve regionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. — Gli enti parco e le riserve regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono enti pubblici che derivano le loro risorse ordinarie, per la massima parte, da trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato o dalle regioni, e quindi versano nelle medesime condizioni economiche e giuridiche dei parchi nazionali, ed assolvono a funzioni di tutela ambientale del tutto simili a quelle di questi ultimi.

L'articolo 16 della citata legge n. 394 del 1991 non prevede che le agevolazioni contemplate per i parchi nazionali (e cioè l'assoggettamento alla normativa per la disciplina del commercio, e l'esenzione dall'uso dei registratori di cassa) siano estese ai parchi ed alle riserve regionali.

Ne consegue che gli enti parco sono soggetti ad adempimenti che costituiscono solo un appesantimento amministrativo, privo di vantaggi per l'economia nazionale. Essi sono tenuti a munirsi ed a impiegare registratori di cassa, ad effettuare registrazioni ed adempimenti vari, a provvedere all'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, eccetera, con conseguenti costi di personale e di macchinari. Il tutto senza reale giustificazione, poichè l'attività da essi svolta ha ad oggetto la tutela ambientale e l'educazione realizzata da enti pubblici nell'interesse collettivo.

Appare del tutto logico e coerente chiedere anche per i parchi e le riserve regionali l'estensione delle facilitazioni previste per i parchi nazionali, ed a ciò provvede l'articolo 1 del presente disegno di legge.

Per quanto concerne le imposte di bollo e di registro, il discorso è analogo. L'applicazione dell'imposta, da un punto di vista economico, si concretizza in una mera partita di giro, che per lo Stato non produce

alcuna convenienza, e per l'amministrazione dei parchi è causa di costi di personale e di cancelleria: in ultima analisi è dannosa, perchè dà origine ad oneri che lo Stato e le regioni devono ripianare, senza riceverne profitto.

Dal punto di vista giuridico, poi, l'applicazione dell'imposta sortisce l'anomalia di instaurare un rapporto di credito reciproco tra due organi dell'amministrazione pubblica, cosicchè il medesimo soggetto è nello stesso tempo creditore e debitore dell'altro. Inoltre l'attuale formulazione della legge determina una disparità di trattamento tra gli enti parco che hanno la forma giuridica del consorzio fra comuni (esentati dal pagamento dell'imposta) e gli altri che sono enti di diritto pubblico autonomi.

Pertanto si richiede, con gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge, l'inserimento dei parchi e delle riserve naturali tra gli enti che godono di facilitazioni tributarie ai fini dell'imposta di bollo e di registro.

Infine, per quanto riguarda l'IRPEG, gli enti parco e le riserve sono enti pubblici con finalità di gestione del patrimonio di proprietà pubblica, quali terreni e fabbricati, e svolgono attività volte all'utilizzo ed alla gestione di tali beni, con destinazione degli stessi a fini di pubblica utilità. Stante la loro natura, gli eventuali proventi delle attività agricole, commerciali e derivanti dalla concessione in uso a terzi di proprietà statale, regionale o dei medesimi parchi sono utilizzati a fini di pubblica utilità.

Pertanto un esborso di imposte dirette da parte dei parchi non è di alcuna utilità ai fini erariali, poichè l'assoggettamento all'IRPEG comporta solo un disavanzo che poi dovrà essere ripianato dallo Stato o dalle regioni, mediante maggiori stanziamenti.

Si sottolinea, inoltre, che gli enti parco e le riserve hanno finalità analoghe a quelle degli organi ed amministrazioni dello Stato, delle comunità montane, delle province e dei comuni, che pure fruiscono dell'agevolazione tributaria.

Con l'articolo 4 del disegno di legge, si chiede pertanto l'inserimento dei parchi e delle riserve naturali tra gli enti che godono di esenzione dall'imposta.

Quanto agli oneri derivanti dal presente disegno di legge, essi in realtà sono inesistenti, poichè tutto si risolve, per quanto detto, in una partita di giro, ed anzi in minori costi di gestione dei parchi e delle riserve. Tuttavia, siccome il mancato introito erariale non è esattamente speculare al mi-

nor esborso da parte dello Stato a beneficio dei parchi, posto che le risorse degli stessi provengono in buona parte dalle regioni, si prevede, nell'articolo 5, che il minor reddito da imposte sia stimabile in dieci miliardi di lire, e che ad esso si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai parchi ed alle riserve naturali considerati dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applicano le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge medesima.

Art. 2.

1. L'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi ed associazioni, comunità montane, parchi e riserve di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, semprechè vengano tra loro scambiati».

Art. 3.

1. L'articolo 1, comma 1, sesto periodo, della parte I della tariffa del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane, o di parchi e riserve considerati dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, lire 250.000».

2. L'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della parte I della tariffa del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane, o di parchi e riserve considerati dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, lire 250.000».

3. L'articolo 1 della tabella «Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione» del testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«1. Atti del potere legislativo, atti relativi a *referendum*, atti posti in essere dall'amministrazione dello Stato, dalle regioni, province, comuni, dai parchi e dalle riserve considerati dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, diversi da quelli relativi alla gestione dei loro patrimoni».

Art. 4.

1. Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«1. Gli organi ed amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province, le regioni, i parchi e le riserve considerati dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, non sono soggetti all'imposta».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire dieci

miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

